

LAVORO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

N° 5630/12 R.G. to
N° 3264 CRON. f

N. 5430/12 R.G.L.

ASSEGNATA A SENTENZA
il 6/4/12

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della
dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa
da

[REDACTED]

con l'Avv. Bordone, Avv. Perone e Avv. Perucco, elettivamente domiciliato presso lo
Studio dell'Avv. Franceschinis in Milano, via Lario n. 26

- RICORRENTE -

contro

[REDACTED]

con [REDACTED] del Foro di
Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio di [REDACTED]

[REDACTED]

- RESISTENTE -

Oggetto: impugnazione proroga e termini

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO

con ricorso depositato il 24 aprile 2012, [REDACTED] conveniva in giudizio avanti
al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - [REDACTED]
[REDACTED], esponendo di aver lavorato per la società convenuta, svolgendo
mansioni di assistente di volo, in forza di due contratti a tempo determinato stipulati
ex art. 2 D. Lgs. 368/2001 per i periodi decorrenti dal 12/11/2010 all'11/3/2011 e



dal 15/6/2012 al 30/9/2011 contratto, quest'ultimo, poi prorogato sino al 31/10/2011 per "ragioni oggettive non prevedibili".

Deducendo l'illegittimità della proroga e del termine apposto ai tre contratti sopraindicati per violazione della disciplina di cui al D. Lgs. 368/2001, [REDACTED] chiedeva al Tribunale di:

- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della proroga del 15/9/2011, relativa al periodo 1/10/2011-31/10/2011;
- per l'effetto, dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'1/10/2011, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- conseguentemente, ordinare alla convenuta l'immediata riammissione in servizio, e condannarla al pagamento a titolo di risarcimento del danno di un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto *ex art.* 32, co. 5, Legge 183/2010.

Chiedeva, poi, di:

- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del termine apposto ai contratti del 12/9/2010 e del 18/5/2011;
- per l'effetto, dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere, rispettivamente, dal 12/11/2010 o dal 15/6/2011;
- conseguentemente, ordinare alla convenuta l'immediata riammissione in servizio e condannarla al pagamento a titolo di risarcimento del danno di un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto *ex art.* 32, co. 5, Legge 183/2010.

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari.

Si costituiva ritualmente in giudizio [REDACTED], eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.



Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 4 luglio 2012, il Giudice invitava le parti alla discussione.

Parte ricorrente precisava che la domanda relativa all'impugnazione della proroga doveva intendersi quale domanda svolta in via principale.

All'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall'odierna convenuta.

L'art. 32, co. 1, legge 183/2010 ha previsto che *“il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo»”.*

Il successivo comma 4 ha stabilito che *“le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:..b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge...”.*



In forza delle suddette previsioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge 183/2010, i pregressi contratti a termine avrebbero dovuto essere impugnati entro il 24 gennaio 2011.

Con l'art. 2, co. 54, D.L. 225/2010 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011, si è stabilito che *“all'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011»”*.

Orbene, pur in assenza di un'espressa previsione, non può che ritenersi che con l'intervento di cui al D.L. 225/2010 il Legislatore abbia voluto posticipare l'efficacia del termine decadenziale introdotto con la legge 183/2010, facendo così salvi i diritti di quanti alla data del 24 gennaio 2011 non avessero ancora provveduto alle impugnazioni ivi disciplinate.

Tanto si afferma per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, l'art. 2, co. 54, D.L. 225/2010 prevede espressamente che le disposizioni di cui all'art. 6, co. 1, legge 604/1966, come modificato dal comma primo dell'art. 32 legge 183/2010, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011, *“in sede di prima applicazione”*.

Se, dunque, la norma dispone dell'efficacia della disciplina *“in sede di prima applicazione”*, la sua portata non può che essere retroattiva, ossia destinata a regolamentare i primi effetti della nuova disciplina, con la conseguenza di una sostanziale *“rimessione in termini”* di quanti fossero *medio tempore* decaduti per lo spirare del termine del 24 gennaio 2011.

La previsione in parola, d'altronde, ove interpretata in senso contrario non avrebbe senso alcuno: posto che la stessa si riferisce espressamente *“al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento”* e che detto termine per il licenziamento era già previsto dalla legge 604/1966, pare ovvio che il Legislatore abbia voluto posticipare gli effetti della novella legislativa per ritardare gli effetti preclusivi delle nuove scadenze introdotte all'art. 32 legge 183/2010 complessivamente considerato.



Nessun dubbio, poi, che il Decreto Milleproroghe debba trovare attuazione anche in materia di impugnazione dei contratti a termine posto che l'art. 32, co. 4, legge 183/2010 espressamente richiama "le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo".

*

Ciò posto, passando al merito della questione, si osserva quanto segue.

██████████ è stato assunto da ██████████
██████████ (infra ██████████) con due contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ex art. 2 D. Lgs. 368/2001 (cfr. docc. 1-2, fascicolo ricorrente). Il secondo contratto è stato prorogato sino al 31/10/2011 per "ragioni oggettive e non prevedibili" (doc. 3, fascicolo ricorrente).

Come sopra evidenziato, oggetto del presente giudizio è in via principale la domanda volta a ottenere l'accertamento dell'illegittimità formale e sostanziale della suddetta proroga.

Sotto il profilo formale, in particolare, ██████████ contesta la mancata specificazione della ragione oggettiva posta a fondamento della proroga ex art. 4 D. Lgs. 368/2001; sotto il profilo sostanziale, eccepisce l'insussistenza di qualsivoglia ragione oggettiva atta a giustificare la stessa.

Entrambe le doglianze risultano fondate.

Da un lato, la ragione formalmente allegata dall'azienda a giustificazione della proroga del rapporto di lavoro in essere dal 15/6/2011 risulta affetta da una genericità tale da inibire ogni sindacato circa le concrete ragioni poste dalla parte datoriale a fondamento della stessa.

Dall'altro lato, deve evidenziarsi che ██████████ – unico soggetto onerato di fornire la prova dell'effettiva sussistenza delle suddette ragioni – non ha formulato al riguardo alcuna istanza istruttoria: nessuno dei capitoli di prova di cui alla memoria riguarda infatti la proroga del 15/9/2011, essendo tutti sostanzialmente destinati a provare il rispetto dei limiti percentuali e, conseguentemente, a provare la legittimità dei primi due contratti di lavoro a termine (pt. 6-18 della prospettazione in fatto).

Con particolare riferimento alla proroga, peraltro, non può non rammentarsi che l'art. 2 D. Lgs. 368/2001 (disciplina cui fanno riferimento i primi due rapporti



intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio) regola un'ipotesi acausale di ricorso alla fattispecie del contratto di lavoro a tempo determinato. Ne consegue che il richiamo a tale ipotesi non può in alcun modo giustificare la proroga del rapporto a termine.

In sede di discussione, parte convenuta ha affermato che la fattispecie di cui all'art. 2 D. Lgs. 368/2001 sarebbe invero un caso di tipizzazione legislativa e che, conseguentemente, la proroga sarebbe legittima in quanto correlata al tipo legale.

La tesi è confutata dalla stessa comunicazione di proroga dell'azienda in quanto nella stessa si fa riferimento a una causale – per quanto generica – senz'altro diversa da quella posta a fondamento della stipula del contratto prorogato.

Quanto sin qui osservato è più che sufficiente per concludere per la fondatezza della domanda, con la conseguenza che deve essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [REDACTED] e [REDACTED] sin dall'1/10/2011.

[REDACTED], quindi, deve essere condannata a riammettere in servizio la parte ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti.

In forza dell'art. 32 legge 183/2010, inoltre, la convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, co. 5, legge 183/2010 determinata, secondo quanto disposto dagli artt. 32, co. 5, e 30, co. 3 legge 183/2010, in 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al saldo effettivo.

*

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, [REDACTED] deve essere condannata alla rifusione delle stesse liquidate come in dispositivo anche in considerazione della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 5 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,



accerta e dichiara la nullità della proroga del 15/9/2011 e, per l'effetto, dichiara che tra [redacted] e [redacted] sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 1/10/2011.

Condanna [redacted] a ripristinare il rapporto di lavoro del ricorrente nelle mansioni in precedenza svolte o in altre equivalenti.

Condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, co. 5, legge 183/2010, determinata in misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al saldo effettivo.

Condanna [redacted] alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'Avv. Bordone, dell'Avv. Perone e dell'Avv. Perucco.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.


Riserva il deposito della motivazione a 5 giorni.

Milano, 4 luglio 2012


IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 5 LUG. 2012


IL CANCELLIERE
A. [redacted] MILANO